



Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, differenziati ed indifferenziati, prodotti su tutti i Comuni gestiti da Isontina Ambiente Srl - CIG 63170323B7.

SCHEMA DI CONTRATTO

Sommario

ART.1.	PREMESSE	3
ART.2.	OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART.3.	CARATTERE DEI SERVIZI	4
ART.4.	DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO – LOTTO OPZIONALE.	4
ART.5.	MODIFICHE DELL'AMBITO OGGETTIVO DELE PRESTAZIONI	5
ART.6.	SERVIZI SPERIMENTALI O ECCEZIONALI	5
ART.7.	REQUISITI PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO (CAM di cui al paragrafo 4.2, ALLEGATO 1, D. MATTM 13 febbraio 2014)	6
ART.8.	REQUISITI AMBIENTALI PER L'APPALTATORE (CAM di cui al paragrafo 4.2, ALLEGATO 1, D. MATTM 13 febbraio 2014)	7
ART.9.	SEDE OPERATIVA E RESPONSABILE TECNICO	7
ART.10.	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, CONTROLLI E COMUNICAZIONI DI SERVIZIO	8
ART.11.	CONTEGNO DEL PERSONALE	8
ART.12.	OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E DERIVANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO	9
ART.13.	SICUREZZA	9
ART.14.	RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	10
ART.15.	CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	11
ART.16.	MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO	11
ART.17.	TRACCIABILITA'	12
ART.18.	ADEGUAMENTO DEI PREZZI – REVISIONE	12
ART.19.	OBBLIGHI PER L'APPALTATORE CON RIGUARDO AL CCNL APPLICATO	12
ART.20.	SUBAPPALTO	13
ART.21.	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	13
ART.22.	ASSICURAZIONE A COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE	13
ART.23.	DISSERVIZI CAUSATI DA UN USO NON CORRETTO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA	14
ART.24.	VERIFICA DI CONFORMITA' DEFINITIVA	14
ART.25.	PENALI	14
ART.26.	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	16
ART.27.	ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE	16
ART.28.	RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE	17
ART.29.	RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE EX ART. 1, CO. 13, L. 135/2012	17
ART.30.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	17
ART.31.	CONTROVERSIE	17
ART.32.	RINVIO	17
ART.33.	ELEZIONE DOMICILIO	17
ART.34.	SPESE	17
ART.35.	CLAUSOLA FISCALE	18
ART.36.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	18



IMPRESA/RTI/CONSORZIO [●] con sede a [●] (Prov.) [●] via [●] n. [●] CF. E PART. IVA [●]

L'anno duemilaquindici [●] il giorno [●] del mese di [●], presso la sede di Isontina Ambiente Srl a Ronchi dei Legionari (GO) in Via Cau de Mezo, n.10.

Premesso che:

omissis

- con [●] n. [●] del [●] è stata indetta la gara d'appalto esperita, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.Lgs. 12.4.2006 n.163 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- in esito all'esperimento della procedura di gara, l'appalto è stato aggiudicato all'Impresa/RTI/Consorzio [●] [eventualmente: RTI composto da [●] (Mandatario [●] (mandante) [●] (mandante) alle condizioni stabilite nell'offerta prodotta e con il ribasso del [●]% sull'importo a base di gara, oltre a €9.000,00 per oneri della sicurezza;
- con [●] n. [●] del [●] è stata confermata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto nei confronti dell'Impresa/RTI/Consorzio summenzionato ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 12.4.2006, n.163 e s.m.i.;
- con nota prot. n. [●] del [●] è stata inviata ai controinteressati la comunicazione di cui all'art.11, comma 10, ed all'art.79, comma 5, del predetto D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- decorso il termine dilatorio previsto ex lege senza l'insorgenza di contenzioso, occorre provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto con l'Impresa/RTI/Consorzio aggiudicatario/o;
- in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.159/2010 come modificate ed integrate con il D.Lgs. n.218/2012, è stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;
- ai sensi dell'art.106, comma 3, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, il Responsabile del procedimento, in contraddittorio con l'Appaltatore, ha concordemente dato atto, nel relativo verbale conservato in atti, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle attività dedotte nell'appalto senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell'Appaltatore stesso;

ciò tutto premesso e considerato, tra

1. [●] nato a [●] il giorno [●][●] 19[●] (millenovecento[●]) Codice Fiscale [●] nella sua veste di [●], giusta [●] domiciliato presso la sede di Isontina Ambiente Srl, a Ronchi dei Legionari (GO) Via Cau de Mezo, n.10, il quale interviene e stipula il presente atto in qualità di legale rappresentante della società e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della società che rappresenta;

e

2. - [●] nato a [●] il [●]19[●] (millenovecento. [●]), domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Impresa [●] [eventualmente: facente parte dell'ATI costituita con atto Rep. n. [●] del [●] a rogito del Notaio dott. [●] con studio in [●] - allegato sub "A" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale costituita tra [●] con sede legale a [●] in via [●] n. [●] CF e Partita IVA [●] (mandataria); [●] con sede legale a [●] in via [●] n. [●] CF e Partita IVA [●] (mandante); [●] con sede legale a [●] in via [●] n. [●] CF e Partita IVA [●] mandante), il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di [●] come risulta da [●] allegato sub "B" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale ed in quanto tale legale rappresentante dell'Impresa/RTI/Consorzio,

si conviene e stipula quanto segue:

ART.1. PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2. OGGETTO DELL'APPALTO

Con il presente atto ISA –Isontina Ambiente S.r.l., come sopra rappresentata e di seguito indicata più brevemente quale "Società" e "Stazione Appaltante" affida a [●], di seguito indicata quale "Appaltatore" che tramite il proprio legale rappresentante, senza condizioni o riserve, accetta, l'appalto per lo svolgimento del servizio di raccolta, mediante servizio "porta a porta", "di prossimità" o "puntuale di posizione", delle frazioni differenziate e indifferenziate di rifiuti urbani ed assimilati ed il loro trasporto presso i siti di trattamento o smaltimento, in tutti e 25 i Comuni della Provincia di Gorizia;

Le prestazioni saranno svolte dall'Appaltatore sulla scorta delle condizioni esplicitate nel Capitolato Speciale d'Appalto, parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché ad esso non materialmente allegato ma conservato in atti in quanto già noto in ogni sua condizione alle parti ed alle altre condizioni riportate nell'Offerta tecnica (Allegato sub [●]) e nell'Offerta economica (Allegato sub [●]) quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

In particolare le parti dichiarano che, ferme ed impregiudicate le migliorie introdotte dall'Appaltatore nella propria offerta tecnica, l'Appalto ricomprende le prestazioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.



Le schede di cui all'Allegato A) al Capitolato Speciale d'Appalto indicano, secondo aggregazioni di uno o più Comuni, quali servizi debbano essere svolti e quali specifiche devono essere rispettate per ogni servizio e per ogni Comune, oltre alle migliorie introdotte nell'Offerta tecnica.

I suddetti servizi, per quanto non specificato nel presente atto o nel Capitolato Speciale d'appalto, dovranno essere svolti in conformità a quanto previsto dalle leggi e norme tecniche nazionali e regionali vigenti in materia e/o dai Regolamenti di Igiene Urbana vigenti nei Comuni sui quali verranno espletati ed in conformità a quanto previsto dalle leggi e norme tecniche Nazionali e Regionali vigenti in materia.

Il presente atto ed il Capitolato Speciale d'Appalto ed i relativi atti di gara sono informati, pertanto, ai *Criteri Ambientali Minimi "CAM"* di cui all'ALLEGATO 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – DM 13.02.2014 pubblicato in G.U. n. 58 dd. 11.03.2014 – emanato ai sensi del *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP)*, per quanto siano da prevedere o trasferire in capo all'Appaltatore, essendo la gran parte dei detti criteri già a carico ed assolti dalla Stazione Appaltante (in quanto affidataria *in house* dei medesimi servizi), sia direttamente ed integralmente, sia a completamento/supporto di quanto viene espletato al riguardo anche dagli uffici comunali.

La Stazione Appaltante si riserva, in base a specifiche esigenze emergenti anche nel corso dell'esecuzione dell'appalto, di richiedere modifiche all'articolazione degli orari come stabilito in Capitolato Speciale d'Appalto nel rispetto del sinallagma contrattuale senza che l'Appaltatore possa campare diritti, pretese o rifiutare l'adesione a tali richieste.

ART.3. CARATTERE DEI SERVIZI

I servizi oggetto del presente appalto costituiscono "*attività di pubblico interesse*" di competenza obbligatoria e con "diritto di privativa" dei Comuni soci della Stazione Appaltante: trattasi, quindi, di "*servizi pubblici essenziali*" che, per nessuna ragione, potranno essere sospesi, abbandonati o anche solo rimandati, nemmeno dall'Appaltatore.

Per tali motivi l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguirli obbligatoriamente salvi i soli casi di scioperi specifici di categoria o a carattere generale in cui dovranno comunque essere assicurati quantomeno i servizi cosiddetti "essenziali" di cui alla L. 146/90 e ss. mm. ed ii. che saranno stabiliti dalla Stazione Appaltante sentito l'Appaltatore.

Per lo stesso motivo, qualora per qualsiasi ragione lo svolgimento dei servizi quotidiani previsti subisse ritardi o interruzioni per cause dipendenti da negligenza dell'Appaltatore o anche di forza maggiore, lo stesso, ferma restando l'applicazione delle penali previste, sarà tenuto a riprenderli prontamente ed a proseguirne l'esecuzione, anche con protrazioni di orario, con eventuali proprie risorse aggiuntive o ricorrendo eccezionalmente anche a ditte terze, fino all'effettivo completamento delle prestazioni previste nel minore tempo possibile senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Lo stato di manutenzione delle strade non è motivo per la sospensione ed interruzione dei servizi.

In particolare, l'insistenza di eventuali cantieri sugli itinerari abituali dei mezzi adibiti al servizio non potrà essere addotta dall'Appaltatore quale scusante per ritardi nell'esecuzione del servizio o per la richiesta di maggiori compensi o indennizzi, restando rimessa alla sua responsabilità l'organizzazione dei servizi.

Per la medesima ragione anche le avverse condizioni meteorologiche non potranno essere invocate quali scusanti per ritardi o omissione dei servizi, salvo comprovati casi di forza maggiore o sussistenza di oggettive condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi.

Lo svolgimento del presente appalto resterà subordinato, inoltre:

- * dopo la scadenza del periodo triennale dell'appalto, alla facoltà della Stazione Appaltante di affidare all'Appaltatore il lotto opzionale (che in ogni caso non potrà essere superiore a complessivi 36 mesi ulteriori, comunque frazionati) a seguito di valutazione della Stazione Appaltante, ovvero in presenza di condizioni tecnico – economiche e giuridiche che rendano l'affidamento effettivamente possibile e conveniente per la stessa;
- * alla possibilità che Enti di Governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148 e ss.mm.), cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, procedano al l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'intero ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo ad un unico nuovo Gestore del servizio integrato dei rifiuti.

ART.4. DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO – LOTTO OPZIONALE.

L'Appalto ha la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di consegna del servizio, che avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto.



La Stazione Appaltante ha facoltà di affidare all'Appaltatore un ulteriore lotto opzionale della durata di anni 3 (tre) previo invio di una comunicazione scritta con almeno 180 (centottanta) giorni di anticipo dalla scadenza del primo periodo dell'appalto, anche frazionando la durata massima del lotto opzionale, alla luce di proprie valutazioni di opportunità e convenienza tecnica ed economica.

In tal caso l'Appaltatore non potrà opporre rifiuto, impegnandosi ad accettare le eventuali proroghe sin dalla presentazione dell'offerta.

Qualora nel corso dell'appalto alcuni Comuni attualmente non inclusi intendano aderire ai servizi dedotti nel contratto, l'Appaltatore resterà obbligato, entro il quinto d'obbligo, ad espletare i servizi richiesti anche in detti Comuni alle condizioni previste nel Capitolato Speciale d'appalto e nel presente atto.

Alla scadenza del rapporto contrattuale, anche a prescindere dall'attivazione del lotto opzionale, il rapporto negoziale tra le parti si intenderà risolto di diritto senza obbligo di formale disdetta.

La durata dell'appalto potrà eventualmente essere protratta, sulla base di un provvedimento espresso della Stazione Appaltante, in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure di individuazione di un nuovo Appaltatore e del conseguente passaggio gestionale, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle dette procedure.

ART.5. MODIFICHE DELL'AMBITO OGGETTIVO DELLE PRESTAZIONI

Fatto salvo quanto già indicato nel presente atto, in caso di eventuale revoca di parte dei servizi da parte dei Comuni, la Stazione Appaltante potrà trovarsi, in corso di appalto, nelle condizioni di diminuire la quantità complessiva dei servizi appaltati o di riassumere l'esecuzione diretta di parte degli stessi per qualsivoglia ed insindacabile propria necessità, senza che l'Appaltatore possa opporre rifiuto o richiedere indennizzi di sorta, e ciò fino al limite del 20% del valore del contratto (art.311, comma 4, del DPR n.207/2010).

Qualora l'avocazione dei servizi alla Stazione Appaltante – in tal caso, se necessario, anche in misura superiore al quinto del valore del contratto – sia determinata da negligenza e/o colpa dell'Appaltatore e non si dia corso alla risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante avrà, comunque, diritto al risarcimento dei danni tutti da ciò derivanti, nonché al riaddebito all'Appaltatore, degli eventuali maggiori costi necessari per lo svolgimento dei servizi a sé avocati.

Qualora viceversa, per altre ragioni, la Stazione Appaltante dovesse trovarsi nella necessità di aumentare la quantità del/dei servizi da erogare (per esempio di variare l'estensione dei giri di raccolta o la frequenza di effettuazione degli stessi o estendere il servizio su un nuovo territorio) l'Appaltatore sarà tenuto ad accettare (con atto aggiuntivo al contratto) l'esecuzione di dette prestazioni aggiuntive alle stesse condizioni economiche e prezzi vigenti senza possibilità di opporre rifiuto o richiedere indennizzi di sorta fino al valore del 20% dell'importo contrattuale.

Ai sensi del medesimo art.311, comma 4, del DPR n.207/2010, aumenti del valore complessivo del contratto superiori al 20% potranno essere oggetto di rinegoziazione con stipula di atto aggiuntivo al contratto principale.

Variazioni quali-quantitative di uno specifico servizio che comportino variazioni debitamente accertate del prezzo dello stesso inferiori al 2%, non porteranno a modifiche economiche del contratto a vantaggio né della Stazione Appaltante né dell'Appaltatore.

Variazioni quali-quantitative significative delle modalità di esecuzione relative ad un singolo servizio che si rendessero necessarie per adeguamenti tecnico-operativi concordati tra le parti o a seguito di specifiche richieste di uno o più Comuni alla Stazione Appaltante, potranno determinare la necessità di revisione del prezzo del servizio interessato ferma ed impregiudicata l'applicazione del ribasso offerto in gara.

Per variazioni significative quali - quantitative di esecuzione di un singolo servizio si intenderanno quelle che determineranno variazioni del relativo prezzo di esecuzione, in più o in meno rispetto al prezzo annuo offerto in origine, vigente tempo per tempo, superiori al 2%.

L'entità delle variazioni quali - quantitative di un singolo servizio dovrà essere rilevata in contraddittorio e/o adeguatamente documentata e comprovata dalla parte interessata come pure l'entità conseguente della variazione dei costi effettivi per l'Appaltatore e della variazione da apportare al prezzo vigente ferma ed impregiudicata l'applicazione del ribasso offerto in gara.

L'applicazione del nuovo prezzo di esecuzione del servizio interessato e conseguentemente del nuovo prezzo complessivo di appalto, decorrerà dal mese successivo alla data della domanda di revisione del prezzo, avanzata motivatamente ed adeguatamente comprovata dalla parte interessata.

ART.6. SERVIZI SPERIMENTALI O ECCEZIONALI

In relazione ai casi di variazioni quali-quantitative dei servizi oggetto dell'appalto o di affidamento di servizi complementari, fatte salve le migliori oggetto dell'offerta tecnica, l'Appaltatore sarà tenuto:

- ad aderire a qualsiasi richiesta di sperimentazione, anche limitata nel tempo e/o riferita solamente a qualcuno dei servizi di raccolta in oggetto e/o da svolgersi solamente in qualcuno dei Comuni o solo per particolari tipologie di utenze, che la Stazione Appaltante dovesse chiedere di eseguire per suo conto;
- fornire qualsiasi occorrente collaborazione nell'esecuzione di campagne specifiche di informazione/educazione della popolazione che le circostanze dovessero richiedere.

La Stazione Appaltante potrà, altresì, richiedere l'esecuzione, all'occorrenza, di prestazioni straordinarie dello stesso tipo di quelle previste nel presente atto in aggiunta a quelle contrattualmente stabilite.

In tal caso il prezzo per ciascun intervento aggiuntivo richiesto sarà commisurato, in base al prezzo offerto per le stesse tipologie di prestazioni, all'entità della "singola prestazione" richiesta.

Tali prestazioni potranno essere relative, per esempio e a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- ✓ raccolte straordinarie porta a porta e/o stradali dei rifiuti urbani indifferenziati;
- ✓ raccolte straordinarie porta a porta e/o stradali delle frazioni differenziate;
- ✓ svuotamenti aggiuntivi di cassoni scarrabili.

Oltre a ciò, la Stazione Appaltante potrà anche richiedere l'esecuzione di prestazioni accessorie/ complementari di tipo diverso da quelle sopra indicate, occasionalmente od anche in via continuativa, alle condizioni già sopra indicate per le quali il prezzo potrà essere concordato di volta in volta con apposita analisi dei costi o sulla scorta dei prezzi unitari medi di mercato.

Tutte le suddette prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore sempre ed esclusivamente a seguito di specifiche richieste scritte (inoltrate a mezzo fax o PEC) della Stazione Appaltante, con le modalità e nei tempi che saranno concordati e non oltre le 48 ore dall'ordine nel caso di prestazioni occasionali.

ART.7. REQUISITI PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO (CAM di cui al paragrafo 4.2, ALLEGATO 1, D. MATTM 13 febbraio 2014)

L'Appaltatore deve disporre in ogni tempo di ... "personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio, riducendone gli impatti ambientali. In particolare il personale dedicato alla realizzazione del servizio, in relazione agli specifici ruoli, deve essere specificatamente formato in merito a:

- * normativa pertinente;
- * elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l'ambiente;
- * corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale;
- * modalità di conservazione dei documenti;
- * metodi di acquisizione e gestione dati;
- * conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti".

Ciò premesso e ricordato, per il personale che l'Appaltatore impiegherà fin dall'inizio dell'appalto, dovrà risultare da idonea documentazione o da dichiarazione prodotta in sede di gara, che le singole persone da adibire al servizio, con riferimento agli specifici ruoli:

- ✓ hanno frequentato specifici corsi di formazione gestiti da personale/organizzazioni con le necessarie competenze o accreditamenti,

oppure

- ✓ hanno esperienza almeno biennale negli stessi ruoli.

Per il nuovo personale che dovesse essere dedicato alla realizzazione del servizio durante l'esecuzione del contratto deve essere presentata analogha documentazione, prima che questo prenda servizio, a dimostrazione del fatto che si tratta di personale già adeguatamente formato.

L'Appaltatore fornirà alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'appalto, l'elenco definitivo del personale da impiegare, elenco che provvederà in seguito ad aggiornare periodicamente, contenente la specificazione dei nomi, delle mansioni, dei compiti assegnati e delle relative qualifiche, coerentemente con quanto avrà dichiarato in proposito in sede di gara.

Tutto il personale dovrà tenere sempre un comportamento corretto con il pubblico ed operare in qualsiasi circostanza con diligenza e puntualità, oltre che nel rispetto delle norme di sicurezza e del codice della strada.

Dovrà inoltre utilizzare sempre i previsti dispositivi di sicurezza che dovranno risultare sempre in perfetta efficienza.

In caso di comportamento non conforme dei dipendenti dell'Appaltatore sia nei confronti dell'utenza che di personale di controllo della Stazione Appaltante, o di inadempienze nello svolgimento dei servizi da garantire, o di mancato rispetto, per esempio, delle condizioni di sicurezza previste o delle modalità operative stabilite, ecc., la Stazione Appaltante, in relazione alla gravità dei comportamenti ed alla eventuale reiterazione nel tempo delle



infrazioni, potrà chiedere l'assunzione di adeguati provvedimenti nei loro confronti ed anche la loro definitiva sostituzione.

ART.8. REQUISITI AMBIENTALI PER L'APPALTATORE (CAM di cui al paragrafo 4.2, ALLEGATO 1, D. MATTM 13 febbraio 2014)

L'Appaltatore deve possedere la "...capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull'ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009 EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente)".

A comprova dell'effettiva attuazione di un sistema di gestione ambientale (SGA), l'Appaltatore dovrà possedere e confermare fin dalla partecipazione alla gara di appalto, e mantenere in seguito attiva e "verificata o revisionata" alla periodica scadenza prevista, la Registrazione EMAS o la certificazione ISO 14002 posseduta/applicata o fornire, in ogni caso, idonee prove a tal fine, come previsto al punto 4.2, Allegato 1, D.MATTM 13 febbraio 2014.

ART.9. SEDE OPERATIVA E RESPONSABILE TECNICO

L'Appaltatore è obbligato ad istituire sul territorio provinciale, possibilmente in posizione baricentrica, una sede operativa dotata di una o più postazioni di personal computer per collegamenti internet e gestione di posta elettronica, apparecchio telefonico ed apparecchio telefax indicando, inoltre, uno o più diretti referenti dei servizi oggetto del presente appalto e reperibili dalla Stazione Appaltante 24 ore su 24 tramite telefono cellulare. Presso tale sede operativa l'Appaltatore istituirà un apposito Ufficio di Direzione.

L'Appaltatore, ai sensi della nota della Direzione Centrale Risorse Economiche – Finanziarie della Regione Friuli Venezia Giulia, del 1 settembre 2009 di oggetto "Criteri di riscossione e modalità di devoluzione delle quote di compartecipazione ai tributi erariali", rimane altresì obbligato ad attivare tutte le procedure e adempimenti per garantire alla Regione stessa l'assegnazione delle quote di partecipazione al gettito dei tributi erariali secondo quanto indicato dall'art.49 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

I criteri di individuazione del luogo di avvenuto versamento ai fini dell'applicazione del citato art.49 dello Statuto regionale sono stabiliti dall'art.3, comma 2, del DM 17.10.2008 (attuazione del D.Lgs. 13.07.2007, n.137 recante disposizioni in materia di finanza regionale del Friuli Venezia Giulia), pubblicato nella G.U.R.I. n.252 del 15.11.2008, alla cui analitica disciplina si rimanda.

L'Appaltatore dovrà nominare e comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo di un Responsabile Tecnico preposto alla gestione tecnico/amministrativa dei servizi ambientali di cui al presente atto.

Tale Responsabile Tecnico, per quanto riguarda gli adempimenti d'ordine tecnico, la gestione e l'esecuzione e contabilizzazione di tutti i servizi, verrà considerato, a tutti gli effetti, come il rappresentante dell'Appaltatore medesimo. In tal senso l'Appaltatore dovrà fornire il Responsabile Tecnico degli opportuni e necessari poteri.

Tale Responsabile Tecnico dovrà essere in possesso di competenze professionali e culturali adeguate.

Al medesimo Responsabile Tecnico, la Stazione Appaltante potrà rivolgersi per qualsiasi problematica di carattere tecnico-organizzativo, amministrativo e contabile e per eventuali contestazioni riguardanti l'effettuazione dei/1 servizi/o.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente atto, l'Appaltatore ed il Responsabile Tecnico sono obbligati ad eseguire tutti gli ordini di servizio e ad osservare tutte le direttive che fossero emanate dalla Stazione Appaltante.

Ogni variazione e/o rinnovo dell'incarico di Responsabile Tecnico in parola, anche per sostituzione feriale o malattia, dovrà essere immediatamente comunicato con congruo anticipo tramite PEC dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà comunicare con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto all'effettivo inizio del servizio, l'indirizzo, il numero telefonico con segreteria automatica, il numero di fax e PEC della propria sede operativa presso la quale potranno essere inviate tutte le comunicazioni di servizio in ordine a necessità operative, segnalazioni di disservizi, guasti, interventi occorrenti, comunicazioni di emergenza, ecc.

L'Appaltatore dovrà fornire per il tramite di tale proprio Responsabile Tecnico, tutta la documentazione di servizio prevista, o che potrà essere all'occorrenza richiesta dalla Stazione Appaltante a qualsiasi titolo, quale bolle delle prestazioni, schede per disservizi, dati di prestazioni mensili, elenchi, percorsi, programmi di servizio ordinari o straordinari, segnalazioni varie, giustificazioni o quant'altro risultati necessario per le relative verifiche ed adempimenti da parte della Stazione Appaltante, oltre ai dati relativi ai mezzi utilizzati, al personale impiegato nelle varie attività di servizio, ecc.



L'Appaltatore o, in sua vece, il Responsabile Tecnico dovrà indicare inoltre il nominativo di un proprio Responsabile Operativo (e di almeno un sostituto in caso di sua assenza) per l'organizzazione, la gestione ed i controlli dei servizi svolti sul territorio.

Il medesimo Responsabile Operativo sarà dotato di telefono cellulare che dovrà tenere sempre attivo per poter essere contattato in tempo reale dagli uffici e dai responsabili della Stazione Appaltante e risulterà obbligato a comunicare giornalmente alla Stazione Appaltante tutte le anomalie, gli inconvenienti, le problematiche, e quant'altro possa risultare significativo ed utile per la corretta gestione del rapporto contrattuale, oltre ai dati di servizio essenziali, riscontrati durante lo svolgimento dei servizi appaltati da parte del proprio personale dipendente.

L'Appaltatore riceverà in ogni caso disposizioni ed eventuali ordini di servizio solo ed esclusivamente dalla Stazione Appaltante e tramite il Direttore di Esecuzione all'uopo nominato. Eventuali operazioni o servizi effettuati dall'Appaltatore su richiesta di terzi, se non precedentemente comunicati alla Stazione Appaltante e da questa autorizzati, non verranno riconosciuti e pertanto non verranno liquidati.

La consegna puntuale alla Stazione Appaltante di tutta la documentazione prevista sarà condizione essenziale per l'effettuazione dei pagamenti mensili delle fatture emesse dall'Appaltatore per le prestazioni eseguite.

ART.10. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, CONTROLLI E COMUNICAZIONI DI SERVIZIO

La Stazione Appaltante provvederà a nominare un Direttore dell'Esecuzione del contratto che si rapporterà con il Responsabile Operativo dell'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi allo stesso assegnati.

Il Direttore di Esecuzione provvederà all'effettuazione di tutti i controlli di qualità delle prestazioni svolte, secondo procedure adeguate che potranno essere concordate, od anche di propria iniziativa, a campione, nonché ai controlli di regolarità di tutti i dati operativi che acquisirà dall'Appaltatore per i fini previsti ed in particolare per il controllo dei costi addebitati per lo svolgimento di tutte le operazioni ordinarie e straordinarie dell'appalto, anche ai fini della Verifica di conformità.

Potrà, inoltre, effettuare controlli ed ispezioni anche nei confronti degli operatori dell'Appaltatore e dei mezzi ed attrezzature impiegati, per la verifica della regolarità ed idoneità in ogni circostanza degli stessi, delle modalità di svolgimento delle operazioni, degli orari e dei tempi di esecuzione dei servizi, dell'applicazione delle condizioni di sicurezza previste e necessarie, e quant'altro occorrente per l'accertamento del rispetto delle condizioni di contratto e di legge, in senso lato.

Le potestà previste dal presente articolo si intendono valide anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e le eventuali inadempienze di questi ultimi saranno considerate come inadempimenti dell'Appaltatore.

Il Direttore di Esecuzione ha anche le competenze di cui all'art.308 del DPR n.207/2010 in merito alla facoltà di sospendere il servizio.

Risulterà obbligo da parte dell'Appaltatore e del personale dipendente dello stesso, fornire tutti i dati richiesti dalla Stazione Appaltante ritenute utili per le verifiche di cui sopra.

ART.11. CONTEGNO DEL PERSONALE

L'Appaltatore fornirà alla Stazione Appaltante, provvedendo a tenerlo aggiornato per tutta la durata dell'appalto, l'elenco con i nomi, le mansioni ed i compiti assegnati e le relative qualifiche, di tutto il personale impiegato nell'Appalto.

Tutto il personale dovrà tenere sempre un comportamento corretto con il pubblico ed operare in qualsiasi circostanza con diligenza e puntualità, oltre che nel rispetto delle norme di sicurezza e del Codice della Strada.

Dovrà inoltre utilizzare tutti i previsti dispositivi di sicurezza (DPI) che dovranno risultare sempre in perfetta efficienza a cominciare dagli abiti da lavoro. Il personale in servizio dovrà utilizzare esclusivamente l'uniforme in dotazione e dovrà essere riconoscibile attraverso apposito cartellino nominativo identificativo.

Fatto salvo quanto stabilito all'art.19, in caso di comportamento non conforme dei dipendenti dell'Appaltatore sia nei confronti dell'utenza che del personale di controllo della Stazione Appaltante, o di inadempienze nello svolgimento dei servizi da garantire, o di mancato rispetto, per esempio, delle condizioni di sicurezza previste o delle modalità operative stabilite, ecc., la Stazione Appaltante, in relazione alla gravità dei comportamenti ed alla eventuale reiterazione nel tempo delle infrazioni, potrà chiedere l'assunzione di adeguati provvedimenti nei loro confronti ed anche la loro definitiva sostituzione con l'allontanamento dal cantiere.

L'Appaltatore si impegna a condividere e a far rispettare al proprio personale il Codice Etico e tutti gli atti e documenti adottati dalla Stazione Appaltante nell'ambito del MOG in attuazione al D.Lgs. n.231/2001.

ART.12. OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E DERIVANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

L'Appaltatore è obbligato, ai sensi del CCNL di riferimento, ad applicare al personale dipendente il trattamento economico e normativo previsto dal citato CCNL e ciò per tutto il periodo di validità dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto altresì a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale.

Esso è tenuto, a termini di legge, con particolare riferimento all'art.202, comma 6, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., a prendere in carico il personale delle Società cessanti che ne ha maturato i requisiti. A tal riguardo si allega (Allegato [●]) l'elenco non nominativo del personale che le imprese cessanti hanno dichiarato essere stato continuativamente addetto ai servizi almeno 240 giorni antecedenti la data di pubblicazione del Bando della gara, inclusivo di inquadramento, mansioni e qualifica, eventuali accordi collettivi aziendali a carattere economico goduti, anzianità maturata nella posizione parametrica B ed ente previdenziale di appartenenza.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato alla completa osservanza nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonché delle disposizioni di legge in materia di orario di lavoro, riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, assunzioni diversamente abili, tutela della maternità, ecc.

Sarà pure a carico dell'Appaltatore, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurazione contro gli infortuni, malattie, disoccupazione, ecc.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti, le disposizioni di leggi ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica ed il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli Enti preposti competenti, in ordine alla dotazione di mezzi di proprietà nonché dei mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai prescritti controlli sanitari.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti i contratti collettivi.

In caso d'inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dalla Stazione Appaltante su segnalazione dell'Ispettorato del Lavoro, delle Associazioni di Categoria, degli Organi di Vigilanza e controllo, la Stazione Appaltante adotterà i provvedimenti conseguenti con specifico riferimento agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n.207/2010.

ART.13. SICUREZZA

L'Appaltatore si impegna ad effettuare i servizi impiegando tutto il personale occorrente, idoneo e puntualmente ed adeguatamente informato, formato ed addestrato anche sotto il profilo delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Si intende che le quantità e le qualifiche delle maestranze dovranno essere quelle effettivamente e normalmente impiegate in corso di appalto e dichiarate in sede di gara, salvo le integrazioni occorrenti che l'Appaltatore si obbliga a fornire, qualora lo stesso personale si dimostrasse insufficiente, per poter assicurare tutte le prestazioni con le modalità, qualità e tempi previsti.

Con riferimento ai mezzi che saranno normalmente impiegati nello svolgimento dei servizi, resta inteso che gli stessi dovranno essere mantenuti idonei nel tempo ed in perfetto stato di manutenzione, efficienza e coloritura, pena la possibile richiesta di sostituzione, in qualsiasi momento, da parte della Stazione Appaltante.

Ogni addetto dell'impresa dovrà essere dotato del vestiario di lavoro occorrente, che dovrà risultare uguale per tutti per foggia, colorazione (caratteristiche degli indumenti ad alta visibilità idonee a livello spettrofotometrico) e consistenza oltre che conforme alle disposizioni normative vigenti in relazione alla circostanza che gli stessi operano sulla strada, in presenza di traffico veicolare, in orario notturno ed anche in condizioni di scarsa visibilità oltre che in condizioni meteo climatiche variabili nel corso dell'anno.

Oltre a ciò, il personale dovrà essere costantemente munito anche di tutti i DPI previsti dal documento aziendale di valutazione dei rischi e dalle schede operative predisposte per l'espletamento delle varie attività di servizio, fra cui, anche le operazioni di scarico dei rifiuti nei possibili impianti di destinazione.

A tal fine l'Appaltatore dovrà dichiarare, prima dell'inizio dell'appalto, di aver adempiuto alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. ed in particolare di:

- aver valutato tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro (Documento di Valutazione dei Rischi);
- aver nominato il Medico Competente;



- aver nominato il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- aver dato corso, ai fini dell'idoneità tecnica e professionale del personale che sarà impiegato nell'appalto, ai previsti programmi di formazione, informazione ed addestramento.

L'Appaltatore provvederà, inoltre, a fornire, con anticipo non inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di inizio del servizio, copia dello specifico Piano di Sicurezza inerente le attività previste nell'Appalto stesso.

Il Piano per lo svolgimento delle attività che presentano rischi interferenziali, richieste dall'appalto, dovrà contenere:

- l'elenco del personale occorrente e previsto (completo di qualifiche professionali, livelli di inquadramento, mansioni assegnate – principali ed accessorie – ecc.);
- la valutazione dei rischi specifici interferenziali inerenti le attività di cui al presente appalto e coerentemente con il proprio DVR;
- le modalità con cui le stesse devono essere eseguite dal proprio personale suddetto ed in particolare le quotidiane operazioni di scarico e di prelievo rifiuti da effettuare presso gli impianti di cui all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Prima dell'avvio del servizio verrà svolta presso la sede della Stazione Appaltante una riunione con l'Appaltatore al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsti dall'art.26 del D.Lgs. n.81/2008, alla quale lo stesso dovrà presentarsi munito delle eventuali indicazioni/richieste di modifica/integrazione dei DUVRI della Stazione Appaltante relativi alle operazioni di scarico rifiuti negli impianti di compostaggio e di selezione di Moraro, oltre che nei Centri di Raccolta di proprietà o gestiti dalla Stazione Appaltante, per i rischi interferenziali, eventualmente da riconsiderare o che saranno introdotti dall'Appaltatore, e la definizione delle misure di sicurezza e di contenimento da adottare/rivedere conseguentemente.

I DUVRI e le procedure di sicurezza ad essi collegate dovranno essere timbrati e sottoscritti anche dal Datore di Lavoro o dal Dirigente delegato dalla Società appaltatrice. In tale circostanza l'Appaltatore riceverà anche copia dei Piani di emergenza vigenti per le dette sedi operative della Stazione Appaltante integrati dai Piani di emergenza ambientale.

L'Appaltatore imporrà in ogni caso, a tutto il proprio personale, il rispetto rigoroso e in ogni circostanza, delle norme di sicurezza previste, nominerà ed incaricherà i preposti di vigilare e di esigere il rispetto assoluto di tali norme, comunicando per iscritto alla Stazione Appaltante tali nominativi. Lo stesso dicasi in caso di affidamento di parte delle attività ed eventuali subappaltatori.

ART.14. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante del buon andamento di tutti i servizi assunti in appalto e del corretto operato di tutti i propri dipendenti; è direttamente responsabile di eventuali danni a terzi conseguenti a qualsiasi spostamento non autorizzato dei contenitori, ad errati riposizionamenti degli stessi a seguito di operazioni di svuotamento, a mancata riattivazione dei freni di stazionamento da parte degli operatori, e per tutti i possibili incidenti che potranno derivare, anche agli utenti, per rottura o danneggiamento dei contenitori causati in fase di svuotamento e/o comunque non segnalati alla Stazione Appaltante, o per inottemperanza alle norme dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Più in generale, sarà responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature impiegate e/o comunque arrecato in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto, con ciò intendendosi sollevati da qualsivoglia responsabilità, civile o penale, sia la Stazione Appaltante, sia i Comuni nel cui interesse vengono resi i servizi.

Tale responsabilità si intende riferita sia a danni materiali arrecati a beni ed attrezzature di proprietà della Stazione Appaltante, o dei Comuni messi a disposizione e normalmente impiegati per lo svolgimento dei servizi (cassoni, cassonetti e contenitori di qualsiasi tipo, strutture, aree di servizio ed impianti, ecc.) che di terzi e per qualsiasi incidente e danno di qualsiasi natura arrecato a chiunque in relazione alla gestione in senso lato dei servizi.

E' fatto pertanto obbligo all'Appaltatore di segnalare sempre e prontamente alla Stazione Appaltante tutte le circostanze, incidenti e fatti significativi rilevati o causati nell'espletamento dei servizi e/o che potrebbero impedire il regolare svolgimento.

Salvo che ciò non competeva a tutori dell'ordine pubblico o ad altri soggetti proposti, l'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore.

Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Stazione Appaltante stessa, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna, come in precedenza già disciplinato.

Le contestazioni verranno rilevate attraverso idoneo verbale di accertamento e contestazione.



ART.15. CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto per l'esecuzione di tutte le prestazioni di cui al precedente art.2 ammonta a complessivi €.[●] oltre ad €9.000,00 di oneri per la sicurezza di natura interferenziale, di cui al relativo DUVRI, + IVA, come importo risultante dall'Offerta tecnica (Allegato sub [●]) e dall'Offerta economica (Allegato sub [●]).

Il corrispettivo annuo è quindi pari ad € [●] + IVA.

L'appalto è da intendersi "a corpo".

Nel corrispettivo dell'appalto devono intendersi compresi anche tutti i costi necessari per imprevisti, straordinari, indennità di fascia oraria notturna-diurna e/o feriale-festiva, per turnazioni, per vestiario, ed inoltre tutti i costi aziendali della sicurezza (DPI, Medico competente, formazione/informazione, ecc.), coerentemente con quanto previsto dal DVR dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività tipiche di raccolta e trasporto rifiuti oggetto del presente appalto.

In caso di attivazione, da parte della società appaltante, del lotto opzionale e per la durata dello stesso (tre anni) l'importo che sarà corrisposto all'Appaltatore ammonterà ad €.[●] oltre ad €9.000,00 per oneri di sicurezza interferenziale + IVA.

ART.16. MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento delle prestazioni rese in esecuzione del presente appalto è effettuato con cadenza trimestrale dalla Stazione Appaltante entro sessanta (60) giorni dalla presentazione, da parte dell'Appaltatore, di regolare fattura, fatta salva la regolare esecuzione del servizio e la previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'Appaltatore (DURC).

Le fatture dovranno essere accompagnate dalle schede riepilogative inerenti la consistenza delle prestazioni svolte come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dovranno essere compilate secondo le specifiche istruzioni date dalla Stazione Appaltante per effetto delle disposizioni di cui al nuovo art.17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n.633, per cui l'IVA riportata sulle fatture emesse va versata direttamente dalla società.

Tali importi saranno pari ad un quarto del prezzo annuale complessivo risultante dal prodotto dei prezzi unitari di aggiudicazione per i relativi parametri di riferimento (n. utenze, n. svuotamenti, ecc.) rilevati a consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le variazioni in più o in meno del numero delle utenze nel corso dell'anno non daranno diritto a richieste di conguaglio da parte sia della Stazione Appaltante che dell'Appaltatore.

Nel caso di variazioni in corso d'anno della consistenza dell'Appalto rientranti nella facoltà della Stazione Appaltante e di cui al principio del "quinto d'obbligo" di cui all'art.10, le parti definiranno di comune accordo modalità e tempi per la fatturazione ed il pagamento dei corrispettivi esclusivamente discendenti dalle variazioni di cui trattasi.

Gli oneri relativi allo smaltimento/trattamento/recupero dei RUP (farmaci scaduti, pile, contenitori T/F) saranno dall'Appaltatore fatturati separatamente dai corrispettivi dei servizi di cui sopra, con cadenza trimestrale posticipata alla Stazione Appaltante e da questa pagati nel termine di 30 (trenta) giorni da data fattura. Tali importi saranno pari al prodotto del prezzo €/ton di aggiudicazione per i quantitativi risultanti dai documenti di cui all'art.9, lett. b, c, d del Capitolato Speciale d'Appalto che dovranno puntualmente essere inoltrati alla Stazione Appaltante secondo le scadenze ivi indicate.

La liquidazione di eventuali prestazioni straordinarie o accessorie occasionali del Capitolato Speciale d'Appalto, sarà oggetto di fatture separate, con importi calcolati "a misura" o "a corpo" in base agli accordi intercorsi e sulla base dei resoconti attinenti alle dette prestazioni e dei prezzi vigenti o appositamente definiti caso per caso, come specificato all'art.12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte della Stazione Appaltante.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, in particolare il DURC e le verifiche presso Equitalia, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà della Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, la Stazione Appaltante si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, fermo ed impregiudicato quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. n.207/2010, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.



Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTT), la Stazione Appaltante procederà al pagamento delle fatture emesse da ciascuna Impresa del Raggruppamento sul conto corrente dedicato ed intestato al Raggruppamento stesso.

Le fatture dovranno essere sempre accompagnate dalle schede riepilogative inerenti le prestazioni realmente svolte, al fine degli eventuali conguagli di fine anno, e da qualsiasi altro documento previsto dal presente Capitolato.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni momento di richiedere documentazione integrativa o esplicitiva di quella già presentata.

La liquidazione di eventuali prestazioni straordinarie o accessorie specificatamente richieste dalla Stazione Appaltante potrà avvenire solo ed esclusivamente a seguito di accettazione del preventivo di spesa da parte di quest'ultima e sarà oggetto di fatture separate posticipate, pagate nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, fine mese, predisposte sulla base dei resoconti specifici attinenti a dette prestazioni e/o ai prezzi appositamente definiti caso per caso, coerentemente con quanto previsto all'art.6.

La Stazione Appaltante effettuerà le verifiche relative al DURC nei termini e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il pagamento è subordinato alla regolarità contributiva.

ART.17. TRACCIABILITA'

Ai sensi dell'art.3 L. n.136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari gli appaltatori, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, allo specifico appalto.

Le fatture emesse in relazione a prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto, devono, riportare il codice identificativo di gara (CIG), il codice IBAN del conto dedicato ed altri riferimenti interni della Stazione Appaltante che la stessa comunicherà preventivamente all'emissione delle fatture stesse.

L'Appaltatore e l'eventuale subappaltatore e/o il subcontraente debbono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART.18. ADEGUAMENTO DEI PREZZI – REVISIONE

Il corrispettivo pattuito per l'appalto è assoggettato a revisione periodica su base annuale, secondo quanto previsto dall'art.115 del D.Lgs. n.163/2006 "Codice dei contratti pubblici", a decorrere dal secondo anno di appalto, assumendo a riferimento generale l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOD), elaborato dall'ISTAT.

In particolare il primo aggiornamento sarà applicato a decorrere dal tredicesimo mese successivo all'avvio dell'appalto con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente la data di effettivo avvio dell'appalto.

In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi, non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art.1664 del Codice Civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

L'istruttoria per la revisione a fini di adeguamento dei prezzi di contratto del presente appalto può essere definita anno per anno anche in caso di proroga contrattuale.

ART.19. OBBLIGHI PER L'APPALTATORE CON RIGUARDO AL CCNL APPLICATO

L'Appaltatore si impegna, qualora diverso da quello cessante, a garantire l'assunzione del personale impiegato nel precedente appalto, avuto riguardo degli obblighi derivanti dal vigente CCNL di settore ed in base alle modalità di espletamento del servizio adottate dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare al personale dipendente condizioni retributive non inferiori a quelle stabilite dal vigente CCNL di settore applicato, per tutto il periodo di validità dell'appalto, compresi, se esistenti alla data di stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

L'Appaltatore potrà, altresì, essere chiamato a produrre formalmente alla Stazione Appaltante, su richiesta specifica della stessa (ed eventualmente anche su invito in tal senso dei lavoratori dipendenti), idonee



dichiarazioni degli Enti competenti dalle quali risulti che il personale è stato effettivamente coperto sia ai fini previdenziali che assicurativi presso i relativi Uffici.

In caso di violazione dei predetti impegni, ovvero di comunicazione di inadempienza contributiva da parte dei predetti Enti, la Stazione Appaltante potrà effettuare congrue ritenute sugli importi da liquidare all'Appaltatore e/o sulla garanzia, nella misura occorrente a salvaguardare i diritti dei lavoratori ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. n.207/2010.

Gli obblighi sopra descritti vincolano l'Appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ART.20. SUBAPPALTO

L'Appaltatore ha dichiarato nell'offerta l'intendimento di avvalersi del subappalto, nei limiti di cui all'art.118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., per le seguenti attività:

- [●]
- [●]
- [●]
- [●]

ART.21. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'Appaltatore ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo ed a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la polizza fideiussoria/fideiussione bancaria emessa da [●] sub n. [●] in data [●] per l'importo di Euro [●], definito ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., conservata in atti.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

ART.22. ASSICURAZIONE A COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti articoli, l'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa con Compagnia regolarmente iscritta all'Albo delle imprese dell'ISVAP (ramo "responsabilità civile generale"), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che l'Appaltatore possa arrecare alla Stazione Appaltante, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in relazione alle prestazioni previste nel presente Capitolato.

Il massimale della polizza assicurativa di importo non inferiore ad €.5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) ed un massimale non inferiore ad €.3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile per prestatori d'opera (RCO).

La polizza, emessa da [●] in data [●] sub n. [●] e conservata in atti, prevede, fra l'altro, le seguenti estensioni:

- a. danni per interruzione e/o sospensione del servizio;
- b. danni materiali diretti a cose di terzi;
- c. danni materiali verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e/o servizi presso terzi.

Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all'oggetto, per carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale, nonché per la previsione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento.

L'Appaltatore dovrà stipulare apposita polizza assicurativa infortuni con Compagnia regolarmente iscritta all'Albo delle imprese dell'ISVAP (ramo "infortuni ") per tutti gli utenti/cittadini con i seguenti massimali e requisiti che copra i rischi dalle attività esterne ed interne eventualmente previste:

- a. invalidità permanente €.300.000,00;
- b. morte €.200.000,00;
- c. spese di cura da infortunio €.8.000,00;
- d. deve essere prevista la condizione che gli utenti/cittadini siano considerati terzi tra loro.



Le polizze hanno durata per l'intera durata del contratto.

L'Appaltatore dovrà trasmettere tempestivamente le quietanze di pagamento del premio per gli anni successivi entro 10 giorni dalla scadenza dell'annualità al fine di permettere di verificare il permanere della loro validità nel corso della durata del servizio.

ART.23. DISSERVIZI CAUSATI DA UN USO NON CORRETTO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA

Nell'ipotesi di un utilizzo non corretto, da parte dell'utenza, dei contenitori relativi a qualsiasi tipo di raccolta (per esempio l'errato conferimento di rifiuti nei contenitori della raccolta differenziata o lo spostamento non autorizzato dei cassonetti rispetto ai siti previsti, atti vandalici, ecc.), l'Appaltatore dovrà provvedere, nel minor tempo possibile, al ripristino del servizio regolare, senza alcun onere aggiuntivo nei confronti della Stazione Appaltante, fatta salva la segnalazione dei casi più significativi per i conseguenti interventi necessari da parte di quest'ultima anche ai fini della individuazione dei responsabili di qualsiasi atto o comportamento improprio che abbia eventualmente provocato danneggiamento ai contenitori stessi.

Tutti i prodotti e le attrezzature necessari per tali operazioni straordinarie saranno comunque a totale onere dell'Appaltatore e si intenderanno compresi nel prezzo di appalto.

ART.24. VERIFICA DI CONFORMITA' DEFINITIVA

A seguito della comunicazione dell'effettuazione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore, il Direttore dell'Esecuzione effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Dopo l'emissione del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, verrà effettuata la verifica di conformità definitiva, nel giorno stabilito dal Direttore di Esecuzione, che verrà tempestivamente comunicato all'Appaltatore affinché possa intervenire.

La verifica di conformità dovrà iniziare entro 20 (venti) giorni dall'ultima prestazione e dovrà concludersi entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.

Alla fine della verifica verrà redatto un verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono a spese dell'Appaltatore che, a propria cura e spesa, mette a disposizione del Direttore di Esecuzione i mezzi necessari a eseguirli.

Se non ottempera, il Direttore di Esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

Sulla base delle risultanze della verifica di conformità definitiva, quando risulta che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, verrà rilasciato il certificato di verifica di conformità.

È fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità verrà trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore che deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto entro i termini di 60 giorni.

Per quanto ivi non previsto, si rimanda agli artt. 318-324 del DPR n.207/2010.

ART.25. PENALI

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli artt. 26 e 27 del presente atto, la Stazione Appaltante potrà applicare le seguenti penalità:

- ◆ ipotesi di mancata esecuzione di qualsiasi servizio giornaliero tra quelli indicati all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto o l'esecuzione dei servizi di cui in misura inferiore al 70% rispetto a quanto stabilito per la giornata senza la ripresa delle attività e l'effettivo completamento delle stesse entro le ore 24:00 del medesimo giorno, (che sarà considerato abbandono o sospensione dell'appalto, indipendentemente dalla parte del o dei servizi eventualmente eseguita prima dell'interruzione):
 - per il primo giorno, per ogni servizio non svolto, verrà comminata la penale fissa di €1.000,00 (mille/00); la penale sarà incrementata, per ogni giorno successivo di inadempimento, in ragione di

- €500,00 (cinquecento/00) al giorno, oltre alla decurtazione del corrispettivo per la parte di servizio non svolto;
- dal 4° (quarto) giorno, anche non consecutivo, nel corso dell'appalto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà, ferma ed impregiudicata la comminazione delle penali come sopra indicate, di provvedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. con l'incameramento della cauzione e l'affidamento dell'appalto ad altra Impresa idonea fino al completamento dell'intero periodo di appalto, ferma ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di ogni ulteriore danno a carico della Stazione Appaltante;
 - ◇ ipotesi di svolgimento parziale di qualsiasi servizio giornaliero, ancorché svolto in misura superiore al 70% rispetto a quanto stabilito per la giornata, senza la ripresa dell'attività e l'effettivo completamento della parte mancante entro le ore 24:00 del medesimo giorno: €500,00 (cinquecento/00) per ogni via o frazione non serviti o per ogni giorno di mancato servizio, oltre alla decurtazione del corrispettivo per la parte di servizio non svolto;
 - ◇ altre ipotesi di inadeguata o incompleta esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di €300,00 (trecento/00) ad un massimo di €3.500,00 (tremilacinquecento/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti;
 - ◇ ipotesi di sversamenti di liquidi o rifiuti nella fase di svuotamento dei contenitori/cassonetti o nel trasporto degli stessi: da un minimo di €100,00 (cento/00) ad un massimo di €500,00 (cinquecento/00), in ragione della gravità dell'inadempimento e della eventuale reiterazione dello stesso, oltre a tutti i costi sostenuti per ripristinare la sede stradale o quant'altro necessita per la pulizia dei siti interessati;
 - ◇ ipotesi di mancata presa nell'ambito delle raccolte differenziate e/o indifferenziate: da €50,00 (cinquanta/00) a presa fino a €100,00 (cento/00) a presa, per ogni giorno di mancato servizio;
 - ◇ ipotesi di mancato svuotamento di singoli contenitori stradali delle raccolte differenziate e/o indifferenziate: da €50,00 (cinquanta/00) a contenitore fino a €100,00 (cento/00) a contenitore, a seconda del tipo di contenitore/cassonetto, per ogni giorno di mancato servizio;
 - ◇ ipotesi di ritardata esecuzione dei servizi straordinari o accessori superiore alle 48 (quarantotto) ore previste dall'ordine scritto (a mezzo fax o PEC) o rispetto al termine stabilito: penale di €50,00 (cinquanta/00) per il primo giorno; €60,00 (sessanta/00) per il secondo; €70,00 (settanta/00) per il terzo e così via fino a quando la Stazione Appaltante non si riterrà costretta ad operare in via sostitutiva ed in danno all'impresa. Quanto sopra salvo che non si configuri l'ipotesi di abbandono o sospensione del servizio precedentemente prevista;
 - ◇ ipotesi di ritardata esecuzione dei servizi straordinari o accessori superiore alle 48 (quarantotto) ore previste dall'ordine scritto (a mezzo fax o PEC) o rispetto al termine stabilito: €50,00 (cinquanta/00) per il primo giorno; €60,00 (sessanta/00) per il secondo; €70,00 (settanta/00) per il terzo e così via fino a quando la Stazione Appaltante provvederà all'esecuzione in danno all'Appaltatore e salvo che tale inadempimento non si configuri alla stregua dell'ipotesi di abbandono o sospensione del servizio, come sopra descritta;
 - ◇ ipotesi di mancata disponibilità sugli automezzi della strumentazione GPS o ipotesi di mancata installazione sugli stessi automezzi dell'apparecchiatura fornita dalla Stazione Appaltante per la rilevazione/trasmissione dei dati contenuti nei Tag o trasponder RFID applicati ai contenitori di raccolta, per fatto imputabile all'Appaltatore: €500,00 (cinquecento/00) al giorno per ogni strumentazione mancante e per ogni automezzo mancante e per ogni automezzo impiegato per un periodo massimo di 15 (quindici) giorni, decorso il quale l'automezzo non sarà reputato idoneo e impiegabile nell'appalto;
 - ◇ ipotesi di impiego di automezzi diversi da quelli previsti e comunicati alla Stazione Appaltante, ovvero con motorizzazione non conforme a quella prevista: €50,00 (cinquanta/00) per ogni automezzo e per ogni giorno di impiego non autorizzato dello stesso, anche se questo dovesse essere munito di strumentazione GPS o di sistema di lettura dei TAG -RFID;
 - ◇ ipotesi diverse non contemplate in quelle sopra descritte: penali di importo compreso tra un minimo di €50,00 (cinquanta/00) ed un massimo di €500,00 (cinquecento/00) per ciascun inadempimento riscontrato o comportamento improprio del personale dell'impresa, o per qualsiasi altra negligenza od omissione. L'importo della penale varierà in funzione dell'entità o della gravità dell'infrazione, del danno, anche di immagine, prodotto alla Stazione Appaltante e della recidiva in relazione ad altre circostanze, fatti ed inadempimenti analoghe già verificatesi.

Nei confronti dell'Appaltatore, potranno essere applicati i seguenti provvedimenti:

- contestazione;
- richiamo scritto (a discrezione della Stazione Appaltante) in alternativa all'applicazione delle penali;
- applicazione di penali;
- richiesta di allontanamento del Responsabile Tecnico, dei suoi assistenti, dei preposti, degli operatori;
- sospensione/revoca parziale dei lavori ai sensi dell'art.10;
- risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 26 e 27.



Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sui crediti maturati dall'Appaltatore e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo. L'ammontare delle suddette penali verrà trattenuto dal pagamento della prima fattura utile successiva alle controdeduzioni, se non accolte, ovvero dalla cauzione definitiva.

Qualora ciò si verificasse, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto il corrispettivo per la parte di attività svolta sino a quel momento da calcolarsi proporzionalmente.

Ogni sanzione verrà comminata a seguito di apposita verifica tecnica e formalmente comunicata all'Appaltatore che avrà la facoltà di presentare controdeduzioni alle contestazioni mosse nel termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione scritta.

L'importo delle penali o addebiti di qualsiasi natura sarà trattenuto in sede di liquidazione mensile dei compensi o, in subordine, sulla cauzione definitiva.

Per quant'altro non previsto si fa rinvio all'art.298 del D.P.R. n.207/2010.

La Stazione Appaltante, in aggiunta a quanto sopra previsto nel presente articolo, avrà il diritto di richiedere all'Appaltatore, che non potrà rifiutare, il completo rimborso delle eventuali penali che i Comuni dovessero applicare nei confronti della Stazione Appaltante in conseguenza della mancata esecuzione dei servizi previsti nei Contratti di Servizio sottoscritti e imputabili a colpa o negligenza dell'Appaltatore.

ART.26. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto potrà essere risolto, ai sensi dell'art. 456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso di grave inadempimento dell'Appaltatore ovvero nel caso in cui eventuali ritardi imputabili all'Appaltatore non giustificati e non autorizzati comportino pregiudizio al servizio gestito dalla Stazione Appaltante.

In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Stazione Appaltante medesima.

Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo:

- subappalto non autorizzato a terzi di tutte o di parte delle attività previste nell'appalto;
- decadenza dall'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori ambientali per la Categoria e classe prevista;
- nei casi previsti di sospensione o abbandono dell'Appaltatore dei servizi previsti dall'appalto, ovvero nei casi in cui la sospensione ancorché temporanea, comporti gravi disagi agli utenti e rechi nocumento all'immagine della Stazione Appaltante;
- in caso di gravi o reiterati inadempimenti alle clausole del presente atto qualora, dopo la diffida scritta ad adempiervi, l'Appaltatore persista nell'inadempimento ovvero non provveda a rimuovere i motivi dello stesso entro i termini allo stesso assegnati;
- in caso di inosservanza delle norme in materia di collocamento, retribuzione, contribuzione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- in caso di comportamenti che giustificino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- in caso di reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi;
- in caso di inosservanza delle direttive della Stazione Appaltante in sede di avvio dell'esecuzione del contratto.

ART.27. ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art.1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'Appaltatore non abbia adempiuto in esito a formale diffida, ed in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'Appaltatore nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell'inadempimento.



ART.28. RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all'art.21-sexies della legge n.241/1990 ed ai sensi dell'art.1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tale ipotesi sarà riconosciuto all'Appaltatore il corrispettivo per l'attività svolta sino alla data del recesso con esclusione di qualsiasi ulteriore importo per danno, indennità, spese o diritti di sorta.

In ogni caso, ai sensi dell'art.1373 del Codice Civile, la Stazione Appaltante si riserva di recedere unilateralmente dal contratto senza oneri aggiuntivi a suo carico qualora intervengano, successivamente alla sua stipula, disposizioni che attribuiscono ad altri soggetti la competenza nelle materie del presente Appalto (es. costituzione di enti di Governo ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148), ovvero qualora la Stazione Appaltante dovesse decidere di aderire a progetti e/o iniziative (es. fusioni, conferimenti, aggregazioni, ecc.) di altri Soggetti, pubblici o privati, salvo che questi non decidano di subentrare nel Contratto. In quest'ultimo caso, l'Appaltatore si impegna ad accettare il subentro ai medesimi patti e condizioni contrattuali.

ART.29. RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE EX ART. 1, CO. 13, L. 135/2012

La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto nel caso in cui, per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip Spa, ai sensi dell'art.26, comma 1, della legge n.94/1999, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.

Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso di 30 (trenta) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. In tale ipotesi, nel caso in cui l'Appaltatore acconsentisse ad eventuali modifiche delle condizioni economiche tali da rispettare i limiti di cui all'art.26, comma 3, della legge n.94/1999, alla Stazione Appaltante sarà data facoltà di mantenere il rapporto negoziale.

ART.30. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto tassativo divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente contratto.

In caso di indebita cessione la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART.31. CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante, derivanti dalla interpretazione o dall'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Gorizia.

ART.32. RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile nella fattispecie.

ART.33. ELEZIONE DOMICILIO

L'Appaltatore, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio fiscale presso [●] a [●] in via [●] n. [●]

Per la durata del presente appalto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio in provincia di Gorizia con recapito presso [●] in Via [●], n[●]. Presso tale recapito saranno inviate, ad ogni effetto di legge, eventuali comunicazioni di natura contrattuale, se non inoltrate mediante PEC, all'indirizzo [●]

ART.34. SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell' I.V.A., sono e saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.



Si intendono altresì a carico di quest'ultimo gli oneri per tutti i mezzi d'opera, i materiali e ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART.35. CLAUSOLA FISCALE

Il presente atto, essendo soggetto ad I.V.A., viene registrato per data certa con esazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i..

ART.36. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si applica la vigente normativa in materia di privacy (D.Lgs. n.196/2003) e la vigente regolamentazione in materia.

Ronchi dei Legionari, *(data)*

(firma)